CAMERA DEI DEPUTATI N. **2487**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIBAUDO, BRAGA, GUERRA, BERRUTO, BOLDRINI, CASU, FORATTINI, FORNARO, GHIO, GIRELLI, IACONO, LAI, MALAVASI, MEROLA, PANDOLFO, PORTA, TONI RICCIARDI, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, VACCARI

Introduzione dell'obbligo di dotare di un tesserino elettronico di riconoscimento i lavoratori operanti in cantieri per l'esecuzione di appalti di rilevante entità

Presentata il 26 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge ha lo scopo di rafforzare la sicurezza nei cantieri, soprattutto quelli di rilevante entità economica, introducendo l'obbligo di dotare i lavoratori che vi operano di un tesserino elettronico di riconoscimento quale strumento di tracciabilità, controllo e tutela della regolarità del lavoro e della sicurezza dei lavoratori stessi. Contestualmente, si promuove l'adozione di tali strumenti da parte delle imprese esecutrici di appalti di minore entità non soggette all'obbligo introdotto dalla presente legge, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Obbligo di tesserino elettronico di riconoscimento per i lavoratori operanti in cantieri per l'esecuzione di appalti di rilevante entità)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« *8-ter*. I datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *i-bis)*, del presente decreto, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera singola o del complesso della durata dell'appalto in caso di incarichi di manutenzione supera le soglie stabilite dal decreto di cui al comma 8-*sexies* del presente articolo, sono tenuti a dotare ciascun lavoratore impiegato nel cantiere di un tesserino elettronico di riconoscimento ovvero a integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento già in uso ai sensi dei commi 8-*quater* e 8-*quinquies*.

8-quater. Il tesserino di cui al comma 8-*ter* deve contenere e registrare:

a) la foto e i dati identificativi del lavoratore, in un formato che assicuri la non cedibilità del tesserino;

b) il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato e il livello di inquadramento contrattuale;

c) la formazione posseduta, obbligatoria e facoltativa, anche svolta all'estero;

d) l'orario di lavoro effettivamente svolto, registrando gli orari di ingresso e di uscita dal cantiere;

e) la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria e la scadenza dell'idoneità stessa;

f) l'eventuale condizione di distacco o distacco internazionale.

8-quinquies. Il tesserino di cui al comma 8-*ter* deve altresì consentire al lavoratore di

verificare la congruità tra le mansioni svolte, il livello di inquadramento e la formazione posseduta.

8-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali e gli enti interessati, sono stabilite:

a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati nel tesserino di cui al comma 8-*ter*;

b) le specifiche tecniche del tesserino di cui al comma 8-*ter* e dei sistemi di interoperabilità dei dati;

c) le modalità di verifica della congruità dei dati raccolti, anche ai fini delle verifiche di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 43;

d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi da 8-*ter* a 8-*quinquies*, anche al fine di facilitare le attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui agli articoli 48 e seguenti del presente decreto.

8-septies. Il trattamento dei dati personali di cui ai commi da 8-*ter* a 8-*sexies* avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

8-octies. Il decreto di cui al comma 8-*sexies* stabilisce altresì il valore dell'appalto oltre il quale i datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti agli obblighi di cui ai commi da 8-*ter* a 8-*quinquies* ».

Art. 2.

(Agevolazione per le imprese esecutrici di appalti di minore entità)

1. Al fine di incentivare l'adozione del tesserino elettronico di riconoscimento dei lavoratori anche da parte delle imprese esecutrici di appalti di minore entità non soggette agli obblighi di cui ai commi da 8-*ter* a 8-*quinquies* dell'articolo 26 del de-

creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, è riconosciuto a tali imprese un incremento della deducibilità nella misura del 70 per cento delle spese sostenute per la dotazione di tesserini, secondo le modalità stabilite dal decreto previsto dal comma 8-*sexies* del medesimo articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche tramite specifica convenzione con la Commissione nazionale delle casse edili.

2. Con il decreto di cui al comma 8-*sexies* dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, che costituisce limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.